

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, dicembre 2019

Circolare

Oggetto: Legge di bilancio 2020 - Modifiche dell'applicazione del regime forfettario

Premessa

La Legge di Bilancio 2020, nella versione in fase di approvazione alla Camera, ha previsto alcune modifiche al regime forfettario di cui alla L. 190/2014.

In particolare, vengono modificati alcuni requisiti di accesso e cause di esclusione dal regime forfettario di cui alla L. 190/2014.

Non viene incisa la restante disciplina del regime, che di seguito riepiloghiamo brevemente, evidenziando in giallo le variazioni in vigore dal 1 gennaio 2020.

Soglia di ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro

Possono accedere al regime le persone fisiche che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65.000,00 euro.

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Modalità di calcolo dell'imposta e aliquote

Restano invariate le modalità di calcolo della base imponibile e dell'imposta.

L'aliquota d'imposta del 15% è applicata ad una base imponibile determinata applicando al fatturato dell'anno una percentuale variabile in base all'attività svolta. Si rimanda per la misura delle percentuali corrispondenti alle singole attività alle tabelle di dettaglio fornite da Agenzia Entrate.

Per i primi 5 anni di attività è possibile applicare un'aliquota d'imposta ridotta al 5%.

Limiti di spesa

Per i soggetti in regime forfettario sono previsti i seguenti limiti di spesa:

- spese per lavoro dipendente: **massimo di 20.000,00 euro**;
- spese per beni strumentali: **massimo di 20.000 euro**.

Contestuale o precedente attività di lavoro dipendente

Non possono aderire al regime i soggetti la cui attività d'impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:

- sono in corso rapporti di lavoro dipendente;
- erano intercorsi rapporti di lavoro dipendente nei due precedenti periodi d'imposta.

Inoltre, non possono aderire al regime forfetario i soggetti che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente o assimilato, dai quali nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito un reddito lordo superiore a 30.000 euro.

Potrebbero rientrare in questa casistica, ad esempio, i medici assunti dalla Azienda Sanitaria o da altra struttura privata e che svolgono anche attività di libera professione e i liberi professionisti che proseguono la propria attività di lavoro autonomo parallelamente al percepimento della pensione.

La limitazione non si applica invece se il rapporto di lavoro dipendente è cessato.

Possesso di partecipazioni

Non possono aderire al regime forfetario i soggetti che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo:

- partecipino a società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR);
- controllino, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Decorrenza

Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall'1.1.2020. Pertanto, la nuova soglia di ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2020, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2019.

* * *

In considerazione delle novità sopra riportate e della necessità di una specifica analisi della situazione personale del singolo cliente in merito alla scelta/possibilità di adesione al regime forfetario, così come modificato dalla legge di bilancio, si invitano tutti i clienti che nel corso dell'anno 2019 hanno conseguito ricavi/compensi inferiori ad euro 65.000,00 a prendere contatto con lo Studio al fine di valutare l'opportunità di cambio/mantenimento del proprio regime fiscale attuale.

* * *

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studiodotcom